



**DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEI SOGGETTI CHE EFFETTUANO
SEGNALAZIONI AI SENSI DEL DLGS 10.03.2023 N. 24 (C.D. WHISTLEBLOWING), PER
L'ISTITUZIONE DEL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE, PER IL
RICEVIMENTO E LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI**

**Art. 1
PREMESSA**

Whistleblower è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo.

Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di gestione delle segnalazioni mediante il canale interno all'Ente ovvero segnalazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della Camera di commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini (di seguito Camera di commercio).

La procedura per la gestione delle segnalazioni interne è definita in conformità al D.Lgs 23/2024 e alle Linee guida adottate in materia dall'ANAC con deliberazione n. 311 del 12 luglio 2023.

E' possibile effettuare la segnalazione anche mediante canali esterni diversi non disciplinati dalle presenti disposizioni:

- segnalazione all'ANAC;
- denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile;
- divulgazione pubblica.

Le condizioni per la segnalazione all'ANAC sono disciplinate dall'art. 6 del D.Lgs 24/2023.

Le condizioni per la divulgazione pubblica sono disciplinate dall'art. 15 del D.Lgs 24/2023.

Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni, ciò non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità Giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Il whistleblower non può subire alcuna ritorsione a causa della segnalazione.

L'ANAC è l'unica Autorità competente per la ricezione delle comunicazioni di misure ritorsive, l'istruttoria e l'adozione di provvedimenti in merito.

Alle condizioni previste dall'art. 20 del D.Lgs 24/2023, è esclusa ogni responsabilità penale, civile e amministrativa per il segnalante che riveli nella segnalazione informazioni sulle violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, professionale, scientifico e industriale;
- relative alla tutela del diritto d'autore;
- relative alla protezione dei dati personali;
- che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

**Art. 2
AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE**

Possono presentare la segnalazione di illeciti alla Camera di commercio i seguenti soggetti, di seguito indicati come whistleblower o segnalanti, che siano venuti a conoscenza di informazioni sulle violazioni nell'ambito del contesto lavorativo:

- i dipendenti della Camera di commercio;
- i dipendenti degli enti di diritto privato controllati;
- i lavoratori e collaboratori dei soggetti fornitori di beni o servizi o che realizzano opere in favore della Camera di commercio;
- i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività per la Camera di commercio;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la



Camera di commercio;

- le persone che esercitano funzioni di amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso la Camera di commercio (sono compresi i componenti degli Organi camerali e l'OIV).

Art. 3

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Le violazioni oggetto della segnalazione riguardano comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali.

Possono essere altresì oggetto di segnalazione determinate violazioni delle normative europee, secondo le indicazioni specifiche contenute nell'art. 2 comma 1 lett. a) del Dlgs 24/2023.

Non sono segnalazioni di whistleblowing le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Il segnalante deve avere fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni siano vere; non sono sufficienti le semplici supposizioni, le c.d. "voci di corridoio" o le notizie di pubblico dominio.

Art. 4

TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

La tutela della riservatezza riguarda non solo il nominativo del segnalante, ma anche tutti gli elementi della segnalazione (inclusa la documentazione ad essa allegata) dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono escluse dal diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., nonché dall'accesso civico di cui all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità, previa comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Qualora, nella procedura di segnalazione interna, la rivelazione dell'identità del segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta, è necessario acquisire il consenso espresso dello stesso, previa comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Nell'ambito del procedimento interno derivante dalla segnalazione è garantita anche la tutela della riservatezza del segnalato, del facilitatore e delle altre persone menzionate nella segnalazione. A tal fine sono adottate le necessarie cautele per evitare la indebita circolazione di informazioni personali, non solo verso l'esterno, ma anche all'interno degli uffici della Camera di commercio in capo a soggetti non autorizzati al trattamento dei dati.

Art. 5

DESTINATARIO DELLE SEGNALAZIONI



Il RPCT è l'unico destinatario delle segnalazioni interne.

Qualora il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che vi sia un conflitto di interesse del RPCT ovvero nel caso la segnalazione riguardi il RPCT, deve presentare la segnalazione all'ANAC.

Nel caso di assenza o impedimento del RPCT, il procedimento sulla segnalazione è avviato dal sostituto RPCT.

Il sostituto del RPCT è il Vice Segretario Generale Vicario pro-tempore.

Nel caso in cui il RPCT ravvisi un proprio conflitto di interesse nella segnalazione pervenuta, deve avvisare il segnalante che può presentare la segnalazione all'ANAC.

Art. 6

ELEMENTI DELLA SEGNALAZIONE

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata e fornisca il maggior numero di elementi, a conoscenza del denunciante, utili per procedere alle dovute verifiche e controlli in merito alla fondatezza dei fatti e all'individuazione degli autori della presunta condotta illecita.

In particolare è necessario risultino chiare:

- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione.

È utile anche:

- allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione,
- indicare altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Art. 7

SEGNALAZIONI ANONIME

Le segnalazioni anonime non rientrano nell'applicazione della normativa sul whistleblowing e, pertanto, non sono gestite con la procedura specifica per il whistleblowing prevista dalle presenti disposizioni.

Le segnalazioni anonime saranno comunque prese in considerazione e gestite come segnalazioni ordinarie, purché siano adeguatamente circostanziate con tutti gli elementi informativi utili per verificarle.

Art. 8

MODALITA' DI INVIO DELLE SEGNALAZIONI AL RPCT

La segnalazione può essere presentata:

- tramite la specifica piattaforma informatica crittografata;
- mediante richiesta di incontro al RPCT.

Sul sito internet della Camera di commercio è pubblicato il link di accesso alla piattaforma e le istruzioni di uso.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Il RPCT e/o il suo sostituto possono essere assistiti nella verbalizzazione della segnalazione dai componenti della struttura di supporto.

ART. 9

STRUTTURA DI SUPPORTO



Per la gestione e l'istruttoria il RPCT si avvale di una struttura di supporto composta dal Responsabile del Servizio Affari legali e dal Responsabile dell'Ufficio Compliance della Camera di commercio.

Art. 10

ISTRUTTORIA DELLE SEGNALAZIONI

Il RPCT rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.

L'istruttoria è svolta dal RPCT e dalla struttura di supporto, avendo cura di mantenere riservata l'identità del segnalante, del segnalato, del facilitatore e delle altre persone menzionate.

Il RPCT assegna l'istruttoria a tutti o alcuni dei componenti della struttura di supporto sulla base delle valutazioni sul caso concreto.

In primo luogo, l'istruttoria comporta la verifica che la segnalazione sia adeguatamente circostanziata e pertanto che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) la segnalazione contenga elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- b) la segnalazione non abbia un contenuto generico e/o sia corredata da documentazione tale da far comprendere il contenuto della violazione.

Qualora la segnalazione non sia adeguatamente circostanziata, il RPCT chiede al whistleblower elementi integrativi.

In presenza di una segnalazione circostanziata, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate.

Nel corso dell'istruttoria, il RPCT può avviare un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante, del segnalato, del facilitatore e delle altre persone menzionate.

In relazione alle necessità dell'istruttoria, potrebbe essere necessario accertare l'identità del segnalante con la richiesta di un documento di identità, se non richiesto in fase di segnalazione.

Il RPCT può disporre che venga sentito il segnalato sia d'ufficio che su richiesta della stesso.

Nell'ambito della procedura di segnalazione, non è normativamente previsto un diritto del segnalato di essere informato della segnalazione che lo riguarda, anche perché tale informazione rischierebbe di compromettere lo svolgimento dell'attività istruttoria con particolare riferimento alle successive eventuali indagini penali.

Il RPCT fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Per riscontro si intende la comunicazione del seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

Il medesimo riscontro può anche essere meramente interlocutorio, in quanto possono essere comunicate le informazioni relative a tutte le attività che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti saranno comunicati alla persona segnalante.

Art. 11

ESITI DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA

L'attività istruttoria può chiudersi con esiti diversi. Tra quelli più ricorrenti possono essere compresi quelli di seguito indicati.

Archiviazione della segnalazione.

In particolare, a livello esemplificativo e non esaustivo, la segnalazione è archiviata per i seguenti motivi:



- a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- b) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente, tale da non consentire la comprensione dei fatti;
- c) segnalazioni reiterate su fatti già segnalati e già decisi, se le successive segnalazioni costituiscono una mera duplicazione di quelle precedenti, senza la rappresentazione di fatti nuovi e/o nuovi elementi di valutazione.

Qualora, a seguito dell'istruttoria, risulti una probabile fondatezza della segnalazione con elementi tali da far emergere profili di eventuale responsabilità disciplinare, penale, erariale o eventuali violazioni di competenza di altre Autorità, si procede alla trasmissione degli atti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si possono verificare le ipotesi di seguito indicate:

1. trasmissione degli atti all'Ufficio Procedimenti Disciplinari.
2. trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica o alla Procura della Corte dei Conti.
3. trasmissione degli atti all'ANAC (Ad es. per violazioni in materia di contratti pubblici, violazioni del d.lgs. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza; violazione del D.Lgs. 39/13 in materia di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi).
4. Trasmissione degli atti ad altre Autorità.

In tutti i casi in cui, all'esito dell'istruttoria, si renda necessaria la trasmissione della segnalazione alle Autorità competenti in merito alla violazione, in assenza di specifiche indicazioni normative, la trasmissione sarà effettuata inizialmente senza indicazione del nominativo del segnalante, specificando che si tratta di una segnalazione di whistleblowing.

Laddove l'Autorità competente, per esigenze istruttorie, richiedesse di conoscere il nominativo del segnalante, il RPCT provvederà a comunicare all'Autorità richiedente l'identità del medesimo, dandone comunicazione anche al segnalante, fatte salve eventuali deroghe normative come quelle connesse al segreto istruttorio nel procedimento penale.

La rivelazione dell'identità del segnalante nel procedimento disciplinare è ammessa solo nell'ipotesi in cui ricorrono le condizioni indicate nell'art. 4 delle presenti disposizioni.

Art. 12

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Camera di Commercio, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, garantisce che il trattamento effettuato nel contesto del procedimento di segnalazione di illeciti disciplinato dal presente regolamento avvenga conformemente ai principi del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 testo vigente e degli artt. 13 e 14 del D.Lgs 24/2023.

Il RPCT, il sostituto RPCT e i componenti della struttura di supporto sono autorizzati al trattamento dei dati personali e sono responsabili dal punto di vista disciplinare per la violazione dell'obbligo di riservatezza.

Ai soggetti interessati è fornita l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Nel caso di contenzioso e nel caso in cui alla segnalazione segua la trasmissione ad Autorità competenti per l'accertamento delle violazioni, il termine sopra indicato è protratto fino alla conclusione del relativo procedimento, alla scadenza di termini di decadenza per eventuali ricorsi/impugnazioni, alla scadenza di termini di prescrizione per l'esercizio di diritti, nonché di eventuali termini per l'adempimento di altri obblighi di legge.

Le Autorità competenti a cui sono trasmesse le segnalazioni si configurano quali Titolari autonomi



del trattamento dei dati personali acquisiti.

Art. 13
NORME FINALI

Per il computo dei termini del procedimento si applica l'art. 155 c.p.c..

Le presenti disposizioni sono pubblicate sul sito internet e nella intranet camerale.